

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona,

Verona 24 settembre 2025

Appunti a cura di Giovanni Maccagnani

Art. 2055 C.C.: Responsabilità solidale

- Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno [\[c.c. 1294; c.p. 187\]](#) .
- Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate [\[c.c. 1299\]](#) .
- Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 40 c.p. : Rapporto di causalità

- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
- **Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.**

Funzioni e Doveri del Collegio Sindacale

- **Ruolo e nomina:** Organo di controllo nominato dall'assemblea: 2400 cc spa; 2477 c.c srl.
- **Funzione principale:** Vigilanza su legalità, assetti, contabilità (2403 c.c.) pareri e relazione bilancio
- **Controllo contabile:** diretto solo se non affidato a revisore (2409 bis c.c. 2477 c.c.)
- **Obbligo di vigilanza:** su assetti organizzativi e segnalazione crisi (2403 c.c. d.lgs n. 14/2019 art 14)
- **Responsabilità civile:** omissione di vigilanza o mancata segnalazione (2403 c.c.)
- **Responsabilità penale:** concorso nei reati commessi dagli amministratori
- **Obblighi informativi:** verbali, relazioni, interazione coi revisori (2404 c.c.)
- **Crisi d'impresa:** segnalazione tempestiva al cda e all'OCRI (d.lgs n. 14/2019 art 14).

Pareri obbligatori

- Nomina per cooptazione di amministratori: 2386 c.c.
- Determinazione del compenso degli amministratori con deleghe: 2389 comma 3
- Conferimento dell'incarico di revisione: art 13 D.lgs 39/2010 (proposta motivata da presentare all'assemblea)
- Revoca incarico di revisione legale

Pareri obbligatori: segue.

- Operazioni con parti correlate (in società quotate)
- Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione: art. 2441 comma 6 c.c. (parere sulla congruità del prezzo di emissione)
- Fusione o scissione: 2501 sexties c.c. (parere sulla congruità del rapporto di cambio (se non affidato a esperto esterno)
- Riduzione del capitale per perdite: artt 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter c.c. (osservazioni obbligatorie del collegio)
- Proposta di distribuzione utili artt. 2429 comma 2 c.c. (parere nella relazione del bilancio)

Altri incombeni

- Denuncia al Tribunale In caso di gravi irregolarità (art. 2409 c.c.)
- Segreto professionale Obbligo di riservatezza (art. 2407, co. 4 c.c.)
- Responsabilità per contenuti della relazione (art. 2407, co. 4 c.c.)



Sanzioni Penali

- Sindaci: False comunicazioni sociali :Concorso nel reato (art. 2621 c.c.)
- Omessa vigilanza su frodi, Concorso per omessa vigilanza (art. 40 c.p)
- Bancarotta fraudolenta Solo se concorrono (110 cp anche ex art. 40 art. 216 l.f.)

Articolo 2407 cc

- Testo in vigore dal: 12-4-2025
- «Art. 2407 (Responsabilità). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».

Responsabilità	Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	Identico
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.	Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395	Identico
	L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

- Lo schema della precedente slide è tratto da Nicolò Cipriani, Fisco, Società e Bilancio del 22 settembre 2025

Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Totale e quote interne
- Si ritiene che la corresponsabilità dei convenuti per gli addebiti ad essi solidalmente ascrivibili (per il danno capitale di Euro $178.584,80 + 34.378 = 212.962,80$) possa gravare, nei rapporti interni, e dove chiesto e peraltro coerente con le polizze anche nel rispettivo rapporto assicurativo, in ragione del 50% per ciascun organo, e all'interno di esso per capi (quindi amministratori 25% ciascuno, Sindaci 16,66...% ciascuno).

Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Il danno non può sottostare, per i Sindaci, al limite risarcitorio stabilito dalla novella dell'[art. 2407 c.c.](#) introdotta dalla [L. n. 35 del 2025](#) , che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso (e peraltro fa riferimento al compenso "**percepito**", sì che alla lettera della norma, per questa parte quantomeno meritevole di interpretazione costituzionalmente orientata, basterebbe al Sindaco non ricevere compenso per esentarsi totalmente da responsabilità).

Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- La Corte Costituzionale a sua volta afferma in modo costante che il divieto di retroattività della legge, previsto dall'[art. 11](#) delle disposizioni preliminari al codice civile, costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica; che se esso non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'[art. 25](#) Cost., riservata alla materia penale, per cui il legislatore, fuori dell'ambito penale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, ma solo alla condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale ([C.Cost. 108/2019](#) , che cita ex plurimis, propria sentenza n. 170 del 2013).

Disposizioni della legge in generale: efficacia della legge nel tempo: art. 11

- La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [\[Cost. 25; c.p. 2\]](#) [\[2\]](#) .
- I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione .

Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Infatti, da un lato la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall'altro, per superare il principio generale indicato dall'[art. 11](#) delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa.

Segue: Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Infatti [Cass. 28994/2019](#) , che tratta il problema della applicazione retroattiva o meno dell'[art. 7](#) , comma 3, della [L. n. 24 del 2017](#) in materia di responsabilità sanitaria, ricorda essere come orientamento risalente della Corte, quello che afferma ([Cass. n. 15652 del 12/08/2004](#)): "In mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la "mens legis", rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'[art.11](#) delle disposizioni sulla legge in generale"

Segue: Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Nel presente caso non ci si trova innanzi, a differenza di altri casi talora richiamati come analoghi, ad una disciplina che introduce criteri per la liquidazione equitativa del danno, dettando quelle che talora sono chiamate "norme per il Giudice" ([Cass. 28990/2019](#) sulla introduzione nella materia del danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle dei danni micropermanenti; [Cass. 8069/2024](#) sulla novellazione del 2019 dell'[art. 2486](#) c.c.) e che con espressione talora travisata, sono dette di natura "latamente processuale" ([Cass. 5252/2024](#)). Tali novelle normative non pongono neppure, a ben vedere, una questione di retroattività della legge, in quanto sopravvengono a dettare regole per l'esercizio del potere-dovere di quantificazione del danno in alcuni casi in cui esso è necessariamente affidato a criteri equitativi, e in particolare lo fanno cristallizzando normativamente approdi giurisprudenziali (così [cass. 28990/2019](#)).

Segue: Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Nel presente caso si ha invece una disciplina che , se applicata retroattivamente, inciderebbe direttamente come limite massimo al risarcimento, venendo a limitare dunque quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti, e solo abbisognevole di accertamento giudiziale.

Segue: Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Al proposito [Cass. 28990/2019](#) (qui sottolineata per comodità di lettura: "Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati")

Segue: Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Nel limitare la risarcibilità di un diritto già sorto (nel caso che occupa, di un diritto risarcitorio derivante da fatti anteriori alla entrata in vigore della [L. n. 35 del 2025](#)) il legislatore interviene a decurtare, ex post, la portata e quindi la tutela di quel diritto.

Segue: Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Del resto analoghe conclusioni quanto alla non retroattività ha tratto la giurisprudenza relativamente a nova normativi introducenti limiti al ristoro dell'illecito: così in materia di tutela rispetto al licenziamento illegittimo (fra le molte [Cass. Sez. L, 11105/1997](#) ("La norma di cui all'[art. 1](#) della [L. 11 maggio 1990, n. 108](#) , la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'[art. 11](#) disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore) e di responsabilità del trasportatore

Segue: Sentenza Tribunale delle imprese di Venezia n. 3343/2025

- Il vulnus è particolarmente rilevante rispetto ai processi in corso, dove il tema del compenso spettante ai Sindaci, che non era, nel diritto anteriore, in alcun modo rilevante, viene a costituire un tema di fatto - assoggettato ad oneri di allegazione e prova - che nel processo con preclusioni già incardinato può in concreto non essere più neppure suscettibile di tali allegazione e prova.

Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025.

- Della perdita incrementale registrata dal 31.12.2018 alla data in cui la società è stata posta in liquidazione giudiziale dovranno quindi essere chiamati a rispondere in solido gli amministratori avvicendatisi nella carica in tale periodo e pure i componenti il collegio sindacale in carica dal 20.08.2018, a cui va addebitato di non aver esercitato i poteri e gli strumenti loro attribuiti per legge; poteri/doveri il cui mancato utile esercizio “con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico” configura la responsabilità a carico dei sindaci (cfr. Cass., sez. 1 civ., 11.11.2010 n. 22911; Cass., sez. 1 civ., 13.6.2014 n. 13517; Cass., sez. 1, 3.7.2017 n. 16314).

Segue: Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025

- Infatti, ai sensi dell'art. 2407, comma 2, c.c., i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Nella specie, dalle relazioni allegate ai bilanci di esercizio versati in atti dalla , a fronte delle condotte illecite tenute dagli amministratori e sopra evidenziate, emerge che il collegio sindacale ha sempre dato atto di avere verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza, senza annotare alcuna osservazione, nonostante fosse a conoscenza degli atti posti in essere dagli amministratori.

Segue: Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025

- Neppure risulta che essi abbiano tempestivamente segnalato le irregolarità contabili dei bilanci e non hanno mai esercitato i summenzionati poteri/doveri di legge per opporsi e/o reagire al periodico illegittimo (sulla scorta delle precedenti considerazioni) occultamento di costi mediante iscrizione di voci di credito inesistenti.

Segue: Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025

- Emerge quindi che i componenti del collegio sindacale hanno omesso di svolgere il controllo che era loro richiesto, così concorrendo ad aggravare la già grave situazione di crisi economico-patrimoniale in cui versava la società, mentre avrebbero dovuto evidenziare i costi derivanti dalle operazioni via via poste in essere, con la conseguenza che, se tali voci fossero state correttamente appostate, il patrimonio sarebbe divenuto negativo e la società sarebbe stata posta in liquidazione ben prima e si sarebbero evitate le disastrose conseguenze registrate

Segue: Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025

- . A nulla vale invocare la novella normativa introdotta dalla legge n. 35/2025, che ha modificato l'art. 2407 c.c., prevedendo che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci inizi a decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno, atteso che nella specie, le condotte contestate risalgono tutte a data anteriore all'entrata in vigore di tale modifica normativa.

Segue: Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025

- Questo Giudice, infatti, condivide l'orientamento finora espresso dalla giurisprudenza secondo cui “tale novella si applica alle condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell'esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l'applicabilità ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all'entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività va esclusa in

Segue: Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025

- ragione della previsione di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale” (Tribunale di Bari 24.04.2025). In ogni caso poi la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell'art. 2407 c.c., introdotto dalla legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l'azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai terzi (azione pure prospettata dal curatore quale oggetto del futuro giudizio di merito), per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno, evento che nella specie al più può farsi coincidere con la data di deposito dell'istanza di ammissione alla procedura concordataria (24.04.2023), sicchè al momento del deposito del ricorso cautelare in esame il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.

Segue: Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025

- Né appare pertinente il richiamo del regime prescrizione dell'azione di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010, relativa ai revisori contabili, in virtù della circostanza che ai sindaci fosse stato conferito anche l'incarico della revisione legale dei conti, atteso che l'attività di vigilanza e controllo interna svolta dai componenti l'organo sindacale non è per nulla paragonabile a quella dei revisori esterni alla società, anche tenuto conto di quanto infra si dirà. Nessun effetto esimente della responsabilità può poi farsi derivare dalle dimissioni rassegnate dai sindaci con effetto immediato a decorrere dal 13.07.2022, atteso che per effetto della prorogatio deve ritenersi che il collegio sindacale costituito dagli odierni resistenti e sia rimasto in carica sino al 02 febbraio 2023, quando è subentrato il sindaco unico nella persona del resistente e ormai erano state pregiudicate definitivamente le sorti della società che di lì a poco infatti sarebbe fallita

Segue: Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025

- . A tal proposito appare sufficiente richiamare una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha ulteriormente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istituto della prorogatio si applica anche ai sindaci che si dimettono, non solo a quelli che concludono il mandato per scadenza naturale (Cassazione ordinanza n. 14102 depositata il 27 maggio 2025). La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che l'istituto della prorogatio ha lo scopo di evitare che la società resti priva di un organo di controllo, con possibili conseguenze negative sulla sua attività.

Il limite del dolo: eterogenesi dei fini?

- Salvo il caso di dolo.....